

Anno 2024-2028



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - D. Lgs. 39/2021
BMW Motorrad Club Brescia ASD



INDICE

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE

- 1.1 Quadro normativo
- 1.2 Definizioni
- 1.3 Principi fondamentali
- 1.4 Ambito di applicazione

CAPITOLO 2 - AFFILIATA

- 2.1 Identificazione dell’Affiliata
- 2.2 Aree di rischio

CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

- 3.1 Protocollo tour e gite

CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

- 4.1 Procedura di nomina
- 4.2 Requisiti
- 4.3 Durata
- 4.4 Attività

CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

- 5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni
- 5.2 Destinatari della segnalazione
- 5.3 Modalità di segnalazione
- 5.4 Tutela della riservatezza
- 5.5 Diffusione

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

- 6.1 Attività di formazione interna

6.2 Attività di diffusione del Modello

CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Illeciti disciplinari

7.2 Sanzioni applicabili

7.3 Procedura

CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE

AGGIORNAMENTO

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

1.1 Quadro normativo

Il D. lgs. n. 39/2021 ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l'obbligo per le Affiliate di adottare, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di Affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D. lgs. n. 39/2021. L'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha disciplinato i contenuti delle Linee Guida da adottare, nonché la figura del *Safeguarding Officer*. L'Osservatorio Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione fornendo indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere.

La Associazione Centri Sportivi Italiani – Associazione di cultura, sport e tempo libero (ACSI) ha emanato in data 31.08.2024 le Linee Guida, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, alle quali le Affiliate devono conformarsi.

1.2 Definizioni

ASSOCIATO	Il soggetto che prende parte alle attività organizzate presso un'associazione o società sportiva affiliata ad ACSI
ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo

	sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi associati ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLESTIA SESSUALE	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
ABUSO SESSUALE	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o conegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
TOUR/GITA	Attività organizzata dall'affiliata in un luogo scelto secondo le indicazioni fornite sul sito.
TOUR LEADER	Il soggetto che guida il tour organizzato dall'affiliata.
STAFFETTA	Il soggetto che supporta il tour leader a livello organizzativo durante il tour.
SCOPA	Il soggetto che chiude la fila durante il tour motociclistico.
STAFF	Tour leader, staffetta e scopa.
AFFILIATA	Associazione o società sportiva associata a un Ente di Affiliazione
SAFEGUARDING OFFICER	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023, è il soggetto che vigila sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D. lgs. n. 39/2021, sulla

	nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
SAFEGUARDING OFFICE	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è un organismo formato da almeno tre membri, con la funzione di svolgere le stesse mansioni richieste al <i>Safeguarding Officer</i> .
RESPONSABILE PREVENZIONE ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI	Ai sensi dell'articolo 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021 e dell'art. 3 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è il soggetto che tutte le ASD e SSD devono nominare, entro il 31 dicembre 2024, ed ha il compito di vigilare e ricevere segnalazioni da parte di tesserati, dirigenti, tecnici e associati di situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell'Osservatorio CONI).

1.3 Principi fondamentali

L'Affiliata garantisce il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza così come richiamati nel Codice di Condotta adottato da ACSI.

In particolare, l'Affiliata garantisce a tutti i propri associati e agli associati/tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Affiliata si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli associati con disabilità, integrandoli nella compagine sportiva nonché ad adottare strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. lgs. n. 198/2006, sugli associati, specie se minori d'età.

1.4 Ambito di applicazione

Il Modello si applica a tutti gli associati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Affiliata.

CAPITOLO 2 – L’AFFILIATA

2.1 Identificazione dell’Affiliata

Denominazione: BMW Motorrad Club Brescia ASD

Sede: Via Marco Biagi, 9 37019 Peschiera del Garda
(VR)

C.F.: 98114800174

Dati di contatto: info@bmwmcbrescia.it

2.2 Aree di rischio

TOUR/GITE

CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

3.1 PROTOCOLLO TOUR/GITE

Obiettivo

Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli associati nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso del tour.

Ambiti di operatività

- a. Pianificazione, comunicazione e inizio
- b. Svolgimento
- c. Conclusione

(a) Pianificazione, comunicazione e inizio

a.1 L’Affiliata programma il tour/gita individuando orario e data di inizio e fine, luogo di incontro (cd. *meeting point*) nonché le altre modalità di svolgimento e comunicandolo agli iscritti.

a.2 La convocazione avviene indicando data, ora e luogo del *meeting point*, nelle seguenti modalità: via gruppo whatsapp creato appositamente.

a.3 All’inizio del tour:

- (i) tutti gli associati partono dal *meeting point*;
- (ii) in alternativa, gli associati raggiungono in autonomia la sede del tour.

a.4 È fatto divieto ai membri dello staff dell’Affiliata di occuparsi della logistica per il raggiungimento del *meeting point*.

a.5 L’Affiliata gestisce l’organizzazione delle attività relative al tour tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli associati ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall’Affiliata.

(b) Svolgimento

Partenza e ritorno: avvengono tramite le modalità indicate sul sito dell’Affiliata.

Pernottamento: quando è prevista, la sistemazione per il pernottamento è organizzata per genere. È fatto divieto a membri dello staff di entrare nelle stanze degli associati, salvo che per casi di necessità ed urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff.

c) Conclusione

Il tour cessa:

- per le ipotesi di cui alla lett. a.3 (i), al rientro presso il *meeting point*;
- per le ipotesi di cui alla lett. a.3 (ii), al termine delle attività sportive previste.

È fatto divieto ai membri dello staff dell’Affiliata di occuparsi della logistica per il rientro degli associati.

3.2.1 PROTOCOLLO TOUR/GITE

VARIAZIONE PER ASSOCIATI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli associati minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela per quelli disabili.

Agli associati minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

- (i) la convocazione per il tour è indirizzata all’esercente la responsabilità genitoriale e, per gli over 14 anche a quest’ultimi;
- (ii) in nessun caso l’atleta maggiorenne può sostituirsi alla figura dell’allenatore/accompagnatore o altro componente dello staff;
- (iii) in caso di pernottamento gli associati alloggiano in stanze separate dagli associati minorenni e dallo staff.

Durante il tour, è consentito somministrare medicinali agli associati per motivi di salute esclusivamente previo consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale debitamente avvisati da parte dello staff.

Al termine del tour gli associati sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento, essendo espressamente vietato lasciare l’atleta da solo fino all’arrivo di questi, salvo il caso in cui in considerazione dell’età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione al rientro autonomo. In nessun caso l’atleta rimane da solo con un membro dello staff.

Gli associati minori affetti da disabilità sono accompagnati in tutte le fasi di inizio, svolgimento e fine del tour da un’esercente la responsabilità genitoriale o da soggetti delegati.

È fatto divieto di creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli associati U13. Per gli associati maggiori di anni 13 occorre l’autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Affiliata ha nominato in data 17/12/2024, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La predetta nomina è pubblicata sulla *homepage* del sito internet dell'Affiliata o affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding ed all'ente di affiliazione di riferimento.

L'Affiliata comunica al Responsabile qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di associati per reati contro la persona;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dall'Affiliata;
- Eventuali segnalazioni ricevute dagli associati;
- Eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico degli associati per reati contro la persona;

10

4.1 Procedura di nomina

La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Affiliata.

4.2 Requisiti

Il Responsabile possiede i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale;
- competenza nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: il Responsabile deve avere conoscenze specifiche in relazione alla normativa di riferimento, anche al fine di verificare il rispetto del Modello;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

4.3 Durata

Il Responsabile resta in carica per quattro anni

4.4 Attività

4.4.1 Al Responsabile sono demandate le seguenti attività:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste.
- Verificare l'efficacia del Modello nel prevenire i comportamenti illeciti.

- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti del Modello richiesti, promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento.
- Assicurare i flussi informativi di competenza.
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati.
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello.
- Gestire le procedure di segnalazione.
- Coordinarsi con il Responsabile federale e garantire il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni.
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate, anche tenendo conto delle disposizioni del Codice di Condotta adottato.
- Documentare per iscritto ogni attività posta in essere (riunioni, ispezioni, segnalazioni).

4.4.2 Nell'espletamento delle attività, il Responsabile ha la facoltà di:

- Accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.
- Disporre che i Responsabili dell'Associazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste

Il Responsabile può essere convocato in qualsiasi momento dall'Affiliata e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

CAPITOLO 5 – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione tutte le condotte di violenza fisica e psicologica, molestia, discriminazione e ogni tipologia di abuso come descritta nelle Linee Guida Federali ai sensi del D. lgs. n. 39/2021 e dall'art. 3, co. 5 e 6, dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio CONI, commesse nell'ambito dell'attività sportiva, di cui il segnalante venga a conoscenza.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (c.d. Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente di affiliazione; la segnalazione può essere anche anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

12

5.2 Destinatari della segnalazione

Le segnalazioni di cui al precedente 5.1, nonché quelle relative alla violazione del presente Modello e del Codice di Condotta, sono trasmesse senza indugio direttamente al Responsabile di cui al capitolo precedente.

5.3 Modalità di segnalazione

La segnalazione viene effettuata tramite mail dedicata ed è accessibile solo dal Responsabile.

Il Responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.

Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al *Safeguarding* federale e, se competente, all'Autorità giudiziaria.

L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.

5.4 Tutela della riservatezza

In ogni fase della procedura, è tutelata la riservatezza del Segnalante e, in generale, di chi abbia:

- i. presentato una denuncia o una segnalazione;
- ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- iii. assistito o sostenuto un altro associato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding,

affinché non siano esposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

5.5 Diffusione

L'Affiliata diffonde tale procedura di segnalazione presso tutti gli associati pubblicando il Modello e l'indirizzo email per procedere alla segnalazione.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Attività di formazione interna

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Associazione.

L'Affiliata organizza corsi di formazione e di aggiornamento annuali in materia di *safeguarding*.

Il programma di formazione adottato deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'Associazione;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Affiliata;

L'Associazione organizza periodicamente eventi formativi inerenti ad esempio all'inclusione e la parità di genere, la prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, la prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo.

L'Affiliata cura la documentazione e le evidenze delle sessioni formative tenute, prevedendone almeno una annuale.

6.2 Attività di diffusione del Modello

L'Associazione adotta tutte le misure possibili per diffondere e pubblicizzare le proprie politiche di *safeguarding*.

Il Modello e il Codice di Condotta sono affissi presso la sede dell'Affiliata e pubblicati sulla rispettiva homepage unitamente al nominativo e ai contatti del Responsabile di cui all'articolo 4.

Al momento del tesseramento l'Affiliata informa l'associato dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non associati (es. medici), l'Affiliata li informa dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Illeciti disciplinari

Costituiscono illeciti disciplinari e sono passibili delle sanzioni di cui al presente Modello, le seguenti condotte:

- a) violazione del presente Modello;
- b) violazione del Codice di Condotta;
- c) mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
- d) ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
- e) invio di segnalazioni infondate o in mala fede.

7.2 Sanzioni applicabili

Le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:

- i. Censura nell'ipotesi di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b) e c);
- ii. Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da un mese a un anno, in caso commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- iii. Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da sei mesi a due anni, in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lett. a), b), c), d) e);
- iv. Cessazione immediata dell'incarico svolto per l'Associazione e l'impossibilità di riassumerlo in futuro in casi di reiterazione delle violazioni di cui al punto iii. o adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento suscettibile di configurare una fattispecie di reato.

Quanto sopra ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamento di giustizia federale.

7.3 Procedura.

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all'art. 7.1 sono instaurati d'ufficio o su istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato dinanzi al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Safeguarding Officer può svolgere l'attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere audizione e acquisire documentazione anche audio – video.

Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni dal suo avvio.

L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, al Responsabile federale ed alla Procura Federale ove di competenza.

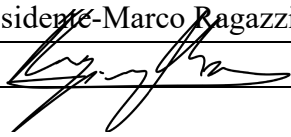
CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE

8.1 L’Affiliata chiede a tutti i componenti dello staff:

- l’autocertificazione attestante l’assenza dei carichi pendenti e di precedenti penali.
- il certificato antipedofilia, qualora abbiano contatti diretti e regolari con associati minori.

AGGIORNAMENTO

L' Affiliata è responsabile dei contenuti del presente Modello organizzativo, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento. L'Affiliata si avvale del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, Dott.ssa Alessia Ragazzini

Data di implementazione	17/12/2024
Redatto da:	Riccardo Cascio
Approvato da:	Presidente-Marco Ragazzini
Firma:	

REVISIONE E CONTROLLO

L'Affiliata, coadiuvata dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è responsabile della revisione periodica. Il Modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dal CONI, nonché siano intervenuti cambiamenti nella struttura o nell'organizzazione delle attività della Società. Annualmente il Consiglio direttivo dell'Affiliata valuta l'efficacia delle misure adottate eventualmente sviluppando e adottando un piano di azione per risolvere le criticità.

17

Data	Revisione	Approvata da	Oggetto della revisione